



**COMUNE DI SCANO MONTIFERRO**  
**PROVINCIA DI ORISTANO**

PI. 00351460951 CF. 800439053 ccp. 12132080

E-Mail- [uff.tec.scanomontife@tiscali.it](mailto:uff.tec.scanomontife@tiscali.it)

Sito internet. [www.comune.scanomontiferru.or.it](http://www.comune.scanomontiferru.or.it)

09078- Via de Reos 1 Tel. 0785/329171 - Fax 32666

**Area Tecnica**

**Rep. n. / uso**

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI :**

**“Rilevamento e restituzione Cartografia della condotta idrica Sa Serra’ e Mesu”**

Finanziamento Bilancio Comunale € 10.000,00 Fondi Bilancio Cap. 1690

Il giorno \*\*\*\*\* del mese di \*\*\*\*\* dell’anno duemilaotto, (\*\*\*\*\* ) nell’ufficio di tecnico della Casa Comunale di Scano di Montiferru;  
tra il Geom. Aldo Coratza, nato a Suni (NU) il 08.08.1955, il quale interviene al presente atto in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Scano di Montiferru (codice fiscale : 8000439953), più avanti per brevità chiamato “Comune” ;

**E**

Il \_\_\_\_\_ , nato a \*\*\*\*\* ( \*\*\*\* ) il \*\*\*\*\* ,residente in \_\_\_\_\_ Via \*\*\*\*\* , \*\*\* - codice fiscale \*\*\*\*\* , iscritto all’albo/ordine de \_\_\_\_\_ della provincia di \*\*\*\*\* al n.\*\*\*\*\* , con studio tecnico in \_\_\_\_\_ , Via \*\*\*\*\* ,\*\*\*

**PREMESSO**

che con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n° AC \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che si intende integralmente richiamata, veniva conferito l’incarico progettazione dei lavori di **“Rilevamento e restituzione Cartografia della condotta idrica Sa Serra’ e Mesu”** al \_\_\_\_\_  
Ciò premesso ,le parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue:

**PARTE I:**

**OGGETTO E FINALITA’ DELLA PRESTAZIONE**

**Art. 1.1 – Conferimento dell’incarico.**

Il Comune di Scano di Montiferru, in persona del Responsabile dell’Area Tecnica, Geom. Aldo Coratza, affida al \_\_\_\_\_, che accetta, l’incarico di progettazione dei lavori di **“Rilevamento e restituzione Cartografia della condotta idrica Sa Serra’ e Mesu”** .

**Art. 1.2 – Finalità e specifiche progettuali.**

L’opera, oggetto della presente convenzione, sarà progettata per garantire le seguenti finalità:

- 1) garantire gli obiettivi fissati dall’Amm.ne Comunale;
  - 2) rispetto della normativa in materia di sicurezza e impiantistica;
  - 3) il rispetto del quadro normativo Regionale, Nazionale e dell’Unione Europea.
- Al riguardo il professionista dovrà sviluppare integralmente la progettazione in tutte le componenti: indagini, rilievi topografici, disegni.

### **Art. 1.3 – Prestazioni parziali e fasi di progettazione.**

Il progetto dovrà essere sviluppato, in conformità delle vigenti normative tecniche in tutti i suoi particolari, che si intendono integralmente richiamate nella presente convenzione.

- Rilievo celerimetrico e restituzione cartografia in scala 1:1000 o 1:2000 comprendente l'individuazione della condotta e tutti i terreni serviti dalla stessa.
- Indicazione sul catastale della condotta tramite punti fissi e capisaldi riferiti a triplici di muri esistenti.
- Formazione di un elenco in cui vengano individuati gli utenti serviti, la superficie dell' area interessata ed il tipo della coltura in atto.

### **Art. 1.4 – Competenze e compiti del professionista.**

Le prestazioni professionali previste in convenzione nel precedente articolo saranno espletate, nei limiti di competenza stabiliti dalle leggi vigenti.

Tutti gli elaborati afferenti a ciascuna specifica prestazione saranno sottoscritti dal professionista incaricato.

### **Art. 1.5 – Tempi e modi di consegna elaborati.**

Per l'elaborazione di cui al punto 1.3 vale il seguente cronoprogramma:

- entro 70 (**settanta**) giorni decorrenti dalla data della firma della presente convenzione di incarico, in n° di tre copie;

Qualora il professionista ritardasse di **10 (dieci)** giorni la presentazione del progetto o altro ritardo sulle prestazioni accessorie, sempre che il ritardo non sia dovuto a fatto non imputabile al professionista, il Comune potrà recedere dalla presente convenzione e resterà libero da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi od indennizzi di sorta, per onorari o per rimborso spese, salva ogni azione del Comune per il risarcimento di danni da essa causati.

## **PARTE II: NORME PER LA PROGETTAZIONE**

### **Art. 2.1 – Norme generali.**

Il professionista svolgerà l'incarico secondo le direttive di carattere generali e tecniche stabilite dal Comune ed impartite tramite il Responsabile dell' Area Tecnica.

Il Professionista si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile del Responsabile dell' AreaTecnica, sino alla definitiva approvazione del progetto stesso, senza che ciò possa dare diritto a speciali o maggiori compensi.

Per quanto non espressamente stabilito nella presente convenzione il professionista dovrà attenersi a quanto stabilito nelle conferenze di servizi che il Comune riterrà opportuno convocare, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

### **Art. 2.2 – Completezza degli elaborati.**

Il professionista si impegna ad integrare e/o modificare gli elaborati proposti fino alla definitiva accettazione degli stessi da parte del Comune.

- qualora il progetto sia stato redatto con sistemi informatici, gli elaborati progettuali dovranno essere consegnati anche su supporto magnetico; gli elaborati amministrativi dovranno essere forniti in formato Word . Gli elaborati grafici dovranno essere prodotti in file DWG .
- I disegni delle singole tavole dovranno essere contenuti in formati A3.

### **Art. 2.3 – Eventuali variazioni agli elaborati presentati.**

Qualora gli elaborati di progetto non dovessero essere approvati dagli organi di controllo o qualora dall'analisi del progetto, in apposita conferenza di servizi, si ritenesse opportuno procedere a variazioni delle opere progettate, il professionista si obbliga ad introdurre negli elaborati presentati tutte quelle modifiche necessarie alla definitiva approvazione degli stessi, senza che ciò dia titolo a maggiori compensi.

Eventuali variazioni o prestazioni professionali richieste espressamente dal Comune, successivamente alle prescritte autorizzazioni, dovranno essere oggetto di separata valutazione.

### **Art. 2.4 – Quantificazione degli onorari.**

Gli onorari comprensivi di spese, tasse ecc. per il rilevamento e restituzione cartografia della condotta idrica Sa Serra' e Mesu ammontano ad € 4.500,00.

### **Art. 2.5 – Modalità di pagamento.**

Gli onorari verranno corrisposti in un' unica soluzione entro 30 gg. decorrenti dalla approvazione del progetto di **“Rilevamento e restituzione Cartografia della condotta idrica Sa Serra' e Mesu”** da parte del Responsabile dell' Area Tecnica previa presentazione della fattura.

### **Art. 2.6 – Proprietà della progettazione.**

Il progetto resterà di proprietà del Comune il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, o introdurre nei modi che riterrà opportuni tutte quelle varianti e aggiunte che, sempre a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che il professionista possa sollevare eccezioni di sorta e sempre che non venga modificato sostanzialmente il progetto nei criteri informativi essenziali.

## **PARTE III: NORME DI CARATTERE GENERALE COMUNI A TUTTE LE FASI DELL'INCARICO**

### **Art. 3.1 Norme generali.**

Per quanto non previsto espressamente nella presente convenzione, sia in relazione all'espletamento della prestazione, valgono le leggi statali e regionali vigenti in materia.

### **Art. 3.2 Penali.**

Qualora il professionista non ottemperasse alle disposizioni impartite dal responsabile del procedimento nei termini e tempi da questo indicati, verrà applicata una penale pari all'1% dell'importo delle competenze relative alla fase dell'incarico in espletamento, per ogni giorno di ritardo. Qualora il ritardo dovesse protrarsi per oltre il 10% del termine assegnato, sempre che il ritardo non sia dovuto a fatto non imputabile al professionista, il Comune potrà recedere dalla presente convenzione e resterà libero da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi od indennizzi di sorta, per onorari o per rimborso spese, salva ogni azione del Comune per il risarcimento di danni da essa causati.

### **Art. 3.3 Definizione delle controversie.**

Eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti in relazione all'appalto oggetto della presente convenzione, anche successivamente alla sua scadenza, saranno regolate dalle norme della presente convenzione e dalle leggi e regolamenti vigenti in materia di appalti di servizi pubblici.

E' escluso il ricorso alla competenza arbitrale.

Se le controversie insorte non potessero essere definite in via amministrativa, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria competente, considerando quale foro competente quello di Oristano.

#### **Art. 3.4 Spese di stipula.**

Sono a carico del professionista tutte le spese conseguenti alla stipula della presente convenzione, previste dalle vigenti disposizioni e senza diritto di rivalsa, IVA esclusa.

#### **Art. 3.5 Domicilio del professionista.**

Per quanto concerne l'incarico affidatogli il professionista elegge domicilio speciale presso la casa comunale del Comune di Scano di Montiferro.

#### **Art. 3.6 Modalità di registrazione della convenzione.**

Trattandosi di prestazione soggetta all'imposta sul valore aggiunto, la presente scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

#### **Art. 3.7 Dichiarazione di incompatibilità.**

I professionisti dichiarano sotto la propria personale responsabilità che nessuno dei componenti ha rapporti con Amministrazioni Pubbliche che implicino incompatibilità con l'esercizio della libera professione, in relazione all'incarico affidato.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Professionista  
( )

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
( *Geom. Aldo Coratza* )